



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Buornout: cosa fare per ottenere la rendita Inail?

Autore: Maura Corrado | 21/03/2017



Il lavoratore vittima di burnout deve fornire una prova specifica che attesti la natura lavorativa della malattia, con riscontri obiettivi circa l'esposizione al rischio che l'ha causata.

Una **patologia non tabellata** (cosiddetta **burnout**) non deriva necessariamente da un inadempimento del datore di lavoro, ma a carenze anche fisiologiche di tipo

organizzativo. Il lavoratore, quindi, deve parte fornire una prova specifica del fatto che le condizioni di lavoro abbiano dato un contributo rilevante e determinante nella manifestazione della malattia con tale grado di gravità o, comunque, con tale accelerazione (in caso di concausa), non limitandosi al semplice fattore scatenante. Non basta, quindi, dire di lavorare in un contesto astrattamente complicato (proprio della maggioranza dei lavori), essendo necessaria una specifica prova delle concrete mansioni svolte, in termini di modalità, luoghi tempi. A stabilirlo è il Tribunale di Arezzo in una recente sentenza **[1]**: una geometra alle dipendenze di una spa nell'ambito dell'edilizia residenziale faceva causa all'Inail che non aveva riconosciuto la natura professionale del suo disturbo psichico, comportante una lesione permanente del 30% e il diritto alla relativa rendita. Ella, infatti, doveva rendere la sua prestazione lavorativa relazionandosi con una utenza problematica, dovendo gestire da sola un numero relevantissimo di alloggi, in un contesto di lassismo e disorganizzazione degli uffici, oltre al disagio derivante dall'insistenza del pubblico. Da parte sua, l'Inail contestando il nesso causale con la prestazione lavorativa.

Burnout: cos'è?

Come spiegato nell'articolo [Stress lavoro correlato e burnout, quali differenze?](#) Si definisce *burnout* la patologia del lavoratore derivante dallo **stress** che colpisce le persone che esercitano **professioni d'aiuto** (ad esempio medici, infermieri e assistenti sociali, avvocati, sacerdoti): in pratica, è il risultato dell'incapacità o della difficoltà del lavoratore di rispondere agli stress eccessivi e alle eccessive responsabilità che la professione determina. Il soggetto, immedesimandosi eccessivamente nei confronti degli individui che si rivolgono a lui, finisce per farsi carico in prima persona dei loro problemi e non riesce più a distinguere tra la loro vita e quella propria.

Il *burnout* è più frequente quando:

- si lavora in strutture mal gestite sul piano organizzativo, con scarsa retribuzione, sovraccarico di lavoro, scarso sostegno, conflittualità ecc...;
- esistono contemporaneamente problemi personali di tipo familiare o relazionale;
- esiste la tendenza a sviluppare stati di ansia;

- il proprio livello di difese psicofisiologiche dagli eventi stressanti è normalmente basso.

In questo modo, la qualità della vita e quella del lavoro diventano sempre più scadenti, si sviluppano sintomi come la depressione, il senso di colpa e la sfiducia e disturbi fisici come cefalee, disturbi intestinali, affaticamento cronico, insonnia; può provocare l'abuso di sostanze quali caffeina, nicotina, alcool e droghe.

Burnout: cosa deve fare il lavoratore?

Le **malattie professionali** riconoscibili come tali sono definite da apposite tabelle, ma sussistono anche **malattie professionali non tabellate**. In questo caso, però, l'onere di provare l'origine lavorativa delle stesse grava sul lavoratore che deve produrre, caso per caso, idonea documentazione che attesti la natura lavorativa della malattia, con riscontri obiettivi circa l'esposizione al rischio che ha causato la patologia. A tal fine, egli si potrà avvalere di certificazioni mediche e sanitarie per provare l'esistenza della malattia e di prove, soprattutto testimoniali, rese da colleghi di lavoro o dallo stesso datore di lavoro, tese a dimostrare la relazione eziologica tra la malattia e la lavorazione svolta.

Nel caso esaminato dalla sentenza, la donna non ha specificato episodi concreti e significativi anche come ripetitività, ma si è limitata a una allegazione estremamente generica e non precisata nel tempo e nel contenuto. Tra l'altro, qualsiasi attività lavorativa, se svolta con impegno, comporta una relazione con contesti difficili e problematici potendo determinare eventuali patologie depressive.

Note

[1] Trib. Arezzo sent. n. 32 dello 01.02.2017.